

+390552746542

N. 8422/2011 R. G.



TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE III CIVILE

Il G.I.

Provvedendo fuori udienza;

Letta l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria
esecutività del D.I. opposto svolta da parte opponente

«CONVENUTO» nel procedimento di opposizione sovrarubricato;

CONSIDERATO

che secondo l'insegnamento del Supremo Collegio di legittimità "la
concessione della esecuzione provvisoria da parte del giudice
dell'opposizione ... revocata dallo stesso giudice dell'opposizione al

decreto ingiuntivo ... [con] ordinanza resa fuori udienza sottrae al
medesimo l'efficacia esecutiva fin dal deposito di essa" (Sez. 3,
Sentenza n. 2487 del 06/03/1998) e deve pertanto ritenersi ammissibile
provvedere inaudita altera parte, così come si è provveduto alla
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non
rinvenendosi alcuna norma di legge che imponga, in presenza dei gravi
motivi menzionati dall'art. 649 c.p.c. la previa instaurazione di un
contraddittorio, "in quanto tale decisione va presa "allo stato degli
atti" nel momento stesso in cui viene avanzata la relativa istanza"
(Tribunale Firenze Ordinanza del 09/11/1995);

RITENUTO

Che l'apposizione di condizine sospensiva al contratto preliminare
indizia fortemente la mancata conclusione dell'affare che non abilita il

mediatore ad esigere la provvigione, ciò sostanza i gravi motivi contemplati dall'art. 649c.p.c.

Visto l'art. 649 c.p.c.

P.Q.M.

Visto l'art. 649 c.p.c.

SOSPENDE

La provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 1973/11 concesso

da questo Tribunale di Firenze.

Rimette le parti alla udienza del 30/01/2013, h. 9,50.

Si comunichi.

Firenze, li 18/07/2011.

CASO.it

IL GIUDICE

(Roberto Monteverde)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18/07/2011